

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE¹

art. 1 - natura

Il Consiglio presbiterale, formato da sacerdoti rappresentanti l'intero presbiterio, viene costituito per coadiuvare il Vescovo nel governo diocesano, secondo il diritto, nel modo stabilito dai cann. 495-501 del Codice di diritto canonico, affinché venga promosso al meglio il bene pastorale della Chiesa di Cuneo-Fossano a lui affidata.

art. 2 - compiti

§1. Il Consiglio presbiterale è convocato e presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario generale e dal Vicario episcopale per la pastorale che possono assumerne la presidenza per mandato speciale.

§2. Al Vescovo spetta determinare gli argomenti da trattare, sentiti i Vicari e il segretario del Consiglio stesso.

§3. Il Vescovo è tenuto a chiedere il parere del Consiglio presbiterale, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461§1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (can. 515§2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (art. 33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia* emanate dal Presidente della CEI il 3 giugno 1985); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536§1); la concessione dell'autorizzazione a celebrare regolarmente Liturgie festive della Parola in assenza di Celebrazione eucaristica (n. 24 del Direttorio della Santa Sede *Christi ecclesia* del 10 giugno 1988); la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215§2); la riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222§2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263); eventuali altri casi espressamente previsti dal diritto.

§4. Il Vescovo è tenuto ad avere il consenso del Consiglio presbiterale, a norma del can. 127, solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

¹ Promulgato il 15 ottobre 2022 dal Vescovo diocesano Piero Delbosco per le Diocesi di Cuneo e di Fossano e da lui confermato il 1 giugno 2023 per la Diocesi di Cuneo-Fossano, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto della Curia diocesana.

§5. Il Consiglio presbiterale può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita diocesana, anche concernenti l'amministrazione dei beni temporali. Non sono invece pertinenti al Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

§6. Determinando gli argomenti da trattare il Vescovo terrà conto anche degli argomenti trattati dal Consiglio pastorale diocesano, al fine di coordinare al meglio il coinvolgimento e il contributo dei diversi organismi diocesani di partecipazione, fatte salve le competenze di ciascuno.

art. 3 - composizione

Oltre al Vicario generale e al Vicario episcopale per la pastorale, che vi partecipano in virtù della potestà connessa al loro ufficio, il Consiglio presbiterale è composto da 24 membri, in questo modo:

- i Vicari zionali;
- 12 sacerdoti eletti tra i sacerdoti incardinati in Diocesi o, se secolari incardinati altrove, che hanno legittimamente il domicilio in Diocesi, esercitando in suo favore un qualche ufficio: 5 in rappresentanza di chi non ha ancora compiuto i 50 anni di età, 5 in rappresentanza di chi è compreso tra i 50 e i 74 anni e 2 in rappresentanza di chi ha compiuto i 75 anni;
- altri sacerdoti liberamente nominati dal Vescovo, fino a raggiungere il numero di 24 membri, compreso almeno un sacerdote appartenente ad un istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dell'intero presbiterio.

art. 5 - costituzione

§1. Entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo oppure nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri del Consiglio presbiterale, il Vescovo indice le elezioni dei nuovi membri.

§2. Votano e possono essere votati tutti i sacerdoti incardinati e anche i sacerdoti domiciliati che esercitano un qualche ufficio diocesano; votano ma non possono essere votati quelli che sono già membri di diritto e gli incardinati che non hanno il domicilio in Diocesi.

§3. Le elezioni avvengono secondo il Regolamento approvato dal Vescovo nel quadro dei cann. 164-179, con facoltà di votare per lettera, diversamente da quanto disposto nel can. 167§1.

§4. Gli eletti vengono confermati dal Vescovo che nello stesso tempo liberamente nomina i membri di sua competenza: tutti rimangono in carica per un quinquennio.

§5. Durante il quinquennio, i membri che lo sono in virtù dell'ufficio possono cessare per morte o con la perdita dell'ufficio, e vengono sostituiti da chi vi subentra; i membri eletti e nominati possono cessare per morte o per rinuncia

accettata dal Vescovo o per perdita del domicilio in Diocesi o per decadenza a seguito della mancata partecipazione a tre convocazioni consecutive o per rimozione o per privazione penale, e vengono sostituiti se eletti dal primo non eletto, con la conferma del Vescovo, se nominati da un nuovo membro liberamente nominato dal Vescovo: tali sostituti rimangono in carica fino al termine del quinquennio corrente.

§6. La sostituzione dei membri eletti e nominati avviene con la stessa modalità di cui all'art.5§5 anche nel caso in cui un membro eletto o nominato assuma un ufficio che comporta l'appartenenza di diritto al Consiglio presbiterale a norma degli artt. 3 e 4.

§7. Quando la sede diviene vacante, il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei consultori.

art. 6 - funzionamento

Il Vescovo convoca il Consiglio presbiterale almeno tre volte all'anno, avvalendosi di un segretario, da lui liberamente scelto tra i membri, che avrà il supporto operativo della Segreteria generale della Curia.

art. 7 - Collegio dei consultori

§1. A norma del can. 502, fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo nomina liberamente 6 sacerdoti i quali costituiscono il Collegio dei consultori.

§2. Il Collegio dei consultori così costituito rimane in carica per un quinquennio, e comunque fino alla costituzione del nuovo Collegio, e i suoi membri non decadono anche se nel frattempo non dovessero più far parte del Consiglio presbiterale.

§3. Il Collegio dei consultori esercita le competenze assegnate dal Codice di diritto canonico e dal diritto particolare, così come precisato nel Regolamento approvato dal Vescovo.

Regolamento per le elezioni dei membri dei consigli presbiterali (art. 5§3)

1. L'indizione delle elezioni dei nuovi membri del Consiglio presbiterale di cui all'art. 5§1 viene fatta dal Vescovo con una lettera inviata su supporto cartaceo a tutti i sacerdoti aventi diritto di voto attivo, a norma dell'art. 5§2, insieme alla scheda elettorale predisposta dalla Segreteria generale della Curia.
2. La scheda elettorale riporta i nominativi di tutti i sacerdoti di cui all'art. 5§2, suddivisi per le fasce di età di cui all'art. 3, specificando quelli che non possono essere votati perché già membri di diritto, con l'indicazione del numero massimo delle preferenze attribuibili e delle modalità di recapito della scheda votata.
3. Il numero massimo delle preferenze attribuibili corrisponde al numero dei sacerdoti che entrano nel consiglio presbiterale per elezione, a norma dell'art. 3.
4. La scheda elettorale votata, opportunamente piegata, deve essere depositata nell'apposita urna della Segreteria generale della Curia personalmente

oppure tramite il rispettivo Vicario zonale, che favorirà in particolare la partecipazione al voto di quei sacerdoti che per malattia o per età necessitano di aiuto, in ogni caso proteggendo la segretezza del voto espresso.

5. Per i sacerdoti incardinati che esercitano legittimamente un ufficio al di fuori del territorio delle Diocesi il recapito della lettera di indizione delle elezioni come pure della scheda elettorale votata può avvenire via posta elettronica tramite il Cancelliere vescovile, che avrà cura di proteggere la segretezza del voto espresso.
6. Raccolte le schede, nei termini indicati dalla lettera di indizione delle elezioni, lo scrutinio viene fatto da due scrutatori sacerdoti, scelti dal Vescovo, insieme al Cancelliere vescovile che verifica la correttezza delle operazioni di spoglio e funge da attuario, redigendo il verbale con l'elenco dei sacerdoti votati, eletti e non eletti, ciascuno con l'indicazione dei voti ricevuti.
7. Se per l'elezione dell'ultimo membro eleggibile si verifica una parità di voti, è eletto il sacerdote più anziano di età.
8. L'avvenuta elezione viene notificata, anche per le vie brevi, dal Cancelliere vescovile agli interessati, che entro ventiquattro ore dalla recezione della notifica possono comunicare di non accettare, per una giusta causa, altrimenti si procede di ufficio per la conferma.
9. Confermati gli eletti, il Cancelliere vescovile avrà cura di distruggere tutte le schede elettorali votate, custodendo soltanto il verbale con l'elenco dei sacerdoti votati, eletti e non eletti, a cui si attingerà quando necessario per le sostituzioni.